

Prestazioni accessorie. Dal 31 maggio non potranno più essere usati i buoni acquistati prima della riforma Fornero

Voucher, calcoli sui compensi netti

Per l'Inps il limite di 5mila euro a lavoratore va riferito agli importi percepiti

Stefano Rossi

■ C'è tempo fino al 31 maggio per usare i **buoni lavoro** acquistati prima del 18 luglio 2012, senza tenere conto dei limiti economici introdotti dalla riforma Fornero (legge 92/2012). Dopo questa data, entrerà a pieno regime la nuova normativa - con il doppio limite di 5mila e 2mila euro percepiti dal lavoratore in un anno - e il sistema telematico di distribuzione dei **voucher**.

La formula di pagamento dei buoni lavoro è utilizzata dai datori di lavoro nell'agricoltura, nel commercio, nei servizi e nel turismo, per far fronte a necessità di manodopera occasionali e per periodi brevi: l'impiego è aumentato del 30% nel giro di sei mesi, da luglio dell'anno scorso a gennaio di quest'anno.

È uno degli effetti della **riforma del mercato del lavoro**, che ha liberalizzato l'uso dei **voucher** eliminando i vecchi limiti settoriali e introducendo, però, nuovi paletti. Con la circolare 4/2013, il ministero del Lavoro ha chiarito come interpretare il nuovo articolo 70 del Dlgs 276/2003 sul lavoro accessorio e

ha fornito le indicazioni al personale ispettivo.

Il limite degli importi netti

Le causali soggettive e oggettive sono state sostituite dal limite economico: oggi è possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio, tenendo conto soltanto del limite di 5mila euro percepiti dal lavoratore in un anno solare.

La circolare ministeriale, come la norma di legge, si limita a parlare di «compenso», ma l'Inps precisa (nel suo stesso sito) che il limite va inteso come netto: quindi, i 5mila euro corrispondono a 6.660 lordi (cioè di valore nominale dei buoni lavoro). Una lettura peraltro in linea con la prassi precedente la riforma.

Del resto - precisa il Ministero - è proprio il modesto apporto economico in capo al lavoratore che caratterizza l'occasionalità della prestazione. Una conferma è l'esenzione da ogni imposizione fiscale del lavoro accessorio o la non incidenza sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore.

Fermo restando il limite dei compensi totali per lavoratore in un anno, c'è un altro tetto importante per le prestazioni pagate da imprese commerciali e professionisti: in questi casi, infatti, ogni lavoratore può incassare solo un massimo di 2mila euro per ciascun committente. Anche in questo caso, il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.

Nella nozione di imprese commerciali rientra «qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera in un determinato settore».

Il limite dei 2mila euro non vale invece per i piccoli lavori che possono essere svolti per conto di privati cittadini (si pensi al lavoro domestico o all'insegnamento supplementare) o di associazioni sportive, di promozione sociale, di volontariato.

L'agricoltura

Nel settore agricolo - dove l'uso dei **voucher** è aumentato del 18% da luglio a gennaio - la riforma distingue le aziende con un fatturato inferiore a 7mila euro (in cui vige il solo limite dei 5mila euro), da quelle che superano questo

tetto, e possono arruolare solo pensionati o studenti sotto i 25 anni, per svolgere attività stagionali. Proprio per la specialità del settore agricolo - precisa la circolare 4/2013 - non trova applicazione l'ulteriore limite di 2mila euro previsto per le imprese commerciali e i professionisti.

I committenti pubblici

L'uso dei **voucher** è possibile da parte dei committenti pubblici: oltre a quelli indicati nei Dlgs 165/2001, vi rientrano gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (legge 196/2009), nei limiti, tuttavia, previsti dalle disposizioni di spesa sul personale e dei vincoli del patto di stabilità interno.

Percettori di ammortizzatori

Il Dlgs 183/2012 (convertito dalla legge 134/2012) ha ripristinato, per il 2013, la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3mila euro, senza che ciò incida sul diritto e sulla misura dell'integrazione o del sostegno al reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS



Reddito valido per il soggiorno

■ Le novità sui **voucher** riguardano anche i lavoratori stranieri: il compenso derivante dal lavoro accessorio rientra nel reddito per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (nuovo articolo 70 del Dlgs 276/2003). Il ministero del Lavoro, nella circolare 4/2013, precisa però che normalmente non è considerato possibile il rinnovo del permesso con una busta paga di importo inferiore a 439 euro mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all'importo del minimo dell'assegno sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La check list

I limiti e gli adempimenti da rispettare per l'uso del lavoro occasionale accessorio

1

LA SOGLIA ECONOMICA DA NON SUPERARE

Tetto generale a 5mila euro

Il lavoratore può percepire compensi per 5mila euro in un anno, indipendentemente dal numero dei committenti. Per committenti commercianti o professionisti il limite per committente è di 2mila euro. In agricoltura è possibile usare voucher fino a 5mila euro solo se l'attività è svolta da pensionati o studenti, o, a prescindere da chi è il lavoratore, se l'attività è svolta a favore di piccoli imprenditori

2

QUANDO È VIETATO USARE I VOUCHER

Lavoro senza intermediari

Il lavoro accessorio è utilizzabile per prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli *steward* delle società calcistiche). Dunque, il ricorso ai buoni lavoro è escluso nei casi di appalto o somministrazione (circolari Inps 88/2009, e 17/2010)

3

IL VALORE NOMINALE È QUELLO LORDO

I tagli disponibili

Il valore nominale dei buoni è di 10 euro. Sono disponibili un buono del valore di 50 euro, equivalente a 5 buoni non separabili e un buono da 20 euro (2 buoni non separabili). Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, accreditata sulla posizione contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail (7%) e di un compenso all'Inps (5%)

4

IL COMMITTENTE IMPRESA FAMILIARE

Il contributo aumenta

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari (articolo 70, comma 1, lettera g, del Dlgs 276/03) il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (33%) a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di quella per l'Inail (4%) e della quota all'Inps (5%), per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali in favore del prestatore, è dunque di 5,80 euro

5

DOVE SI ACQUISTANO I BUONI LAVORO

Formato cartaceo o virtuale

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire presso le sedi Inps, dove sono in distribuzione i voucher cartacei, tramite la procedura telematica (attraverso il sito Inps o il *contact center* dell'Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore), presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (come le tabaccherie), negli sportelli bancari abilitati e in tutti gli uffici postali

6

LA PROCEDURA TELEMATICA

La modalità per il futuro

Il committente e il lavoratore si registrano presso l'Inps. Il lavoratore riceve la Inps Card sulla quale è possibile accreditare i corrispettivi delle prestazioni. Prima dell'inizio delle attività, il committente chiede all'Inps i buoni lavoro virtuali, invia la comunicazione preventiva all'Inail e versa il valore totale dei buoni virtuali con modello F24, o su conto corrente postale o tramite il sito Inps

“Quanto avrò di pensione?” Le tre risposte dell’Inps

Calano gli assegni base, il futuro è legato alla previdenza complementare

MILANO

Partono tre nuovi servizi per conoscere meglio la propria pensione. I tre passaggi porteranno a un percorso di conoscenza del proprio conto pensionistico, necessario per porre le basi per la consapevolezza della prestazione previdenziale. I servizi, saranno attivati nelle prossime settimane, in stretta collaborazione tra il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Adepp, l’Associazione delle Casse previdenziali che gestiscono la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti.

Il percorso è scandito da un calendario preciso, articolato in tre distinte fasi: la prima riguarda l’operazione “Estratto Conto Integrato”. La seconda è il rilascio del servizio “Calcolatore della pensione”. La terza sarà la definizione del servizio “Simulatore della pensione”.

Partendo dal primo passaggio, va detto che in Italia esiste una platea di 5-6 milioni di lavoratori che hanno contributi previdenziali versati in differenti gestioni Inps o presso diverse Casse. Per assicurare una completa informazione (e un possibile control-

lo) dello stato della loro contribuzione è stato avviato il progetto “Estratto conto integrato” (Eci), per poter fornire la visione completa della contribuzione, con un’unica operazione di consultazione, online, con accesso personalizzato, sul portale dell’ultimo Ente in cui risulta iscritto.

A partire dal prossimo mese di aprile sarà attivata sul sito dell’Inps (www.inps.it, tra i servizi online) una procedura denominata “Calcolatore della pensione” che consentirà agli iscritti all’Inps di conoscere in via previsionale la data del proprio pensionamento e l’importo presuntivo della pensione.

Nella prima fase (da aprile) potranno accedere al servizio solo gli iscritti all’Inps nati prima del 31 dicembre 1955. Nei prossimi mesi il servizio verrà progressivamente attivato in modo da renderlo disponibile a tutti i lavoratori in prossimità del conseguimento dei requisiti di pensione.


Il terzo servizio è il “Simulatore della pensione”. Per i lavoratori più giovani, per i quali la lontananza dal momento della pensione non consente di formulare ipotesi sufficientemente attendibili di calcolo della

pensione è in corso di realizzazione una procedura che consentirà comunque di eseguire una simulazione. Il rilascio del servizio avverrà entro fine anno.

L’iniziativa trova il favore di chi da anni si occupa di previdenza complementare. «Ben venga il nuovo calcolatore - dice Nadia Vavassori, responsabile Business Unit Seconda Pensione di Amundi Sgr - Anche perché tiene viva l’attenzione su un tema di cui è importante parlare». Per l’esperta la percezione del problema della pensione è forte nel Paese. Manca però, in questo momento, la capacità di non rimandare la questione. Più che altro a causa della difficile congiuntura economica che pesa sulle possibilità di risparmio delle famiglie. E i più giovani? Come sarà la loro pensione? Per ora il calcolatore non fornisce risposte a queste fasce di età. In prima battuta il servizio opera per chi è nato prima del 1955. Solo a fine anno dovrebbe essere esteso anche a quelli nati dopo questa data. «Per i più giovani la previdenza complementare sarà ancora più importante - dice Vavassori - Speriamo che venga mantenuta la promessa di allargare il nuovo strumento anche a loro».

[S. RIC.]

**I servizi prevedono
l’operazione dell’estratto
conto integrato,
il calcolatore e il simulatore**



Sorprese
Per i lavoratori non ci sono belle novità in vista dal calcolo della pensione futura. Tutte le iniziative degli ultimi anni sono andate nella direzione del taglio degli assegni. Bisogna puntare sulla previdenza complementare, ma le risorse sono scarse.

INDENNITÀ INPS AI PARASUBORDINATI SENZA LAVORO: DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO

La paghetta dei co.co.pro.

L'incasso è pari al 30 per cento dei redditi 2011
Tetto di 4 mila euro

BRUNO BENELLI

È in arrivo una "paghetta" sostanziosa - può arrivare fino a 4 mila euro - per i collaboratori coordinati e continuativi che lavorano a progetto. Chi ha avuto poco lavoro e ne è rimasto senza entro il 31 dicembre 2012 e in questa condizione s'è trovato anche nei primi due mesi di quest'anno deve presentare una

domanda in tal senso all'Inps (modulo CoCoPro). E il tempo a disposizione sta finendo: la scadenza è fissata al 31 marzo 2013. Il termine - spiega l'Inps con circolare 38/2013 - è semplicemente ordinatorio, vale a dire: non si perde l'indennità se la domanda arriva con qualche giorno di ritardo. Poiché il diritto alla indennità è stato maturato entro lo scorso anno si applicano le regole precedenti alla riforma.

Ecco i requisiti chiesti dalla legge. 1 - Devono essere collaboratori a progetto in via esclusiva, cioè lavoratori che pagano all'Inps il contributo più alto, quello del 27,72%, in quanto non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non

sono pensionati. 2 - Devono avere cessato l'attività per "fine lavoro". 3 - Devono essere disoccupati quest'anno da almeno due mesi prima di presentare la domanda. 4 - Devono dichiarare la disponibilità: 1) a lavorare, 2) a seguire un percorso di riqualificazione professionale. Sono esclusi i semplici titolari di redditi di lavoro autonomo e i collaboratori senza progetto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio.

Gli interessati devono rispettare anche quattro condizioni. A - Devono avere lavorato per un unico committente (la cosiddetta monocommittenza). B - Il reddito guadagnato nel 2011 deve

oscillare da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro. C - Nel 2011 devono avere versato contributi Inps per un periodo minimo di 3 mesi. D - Nel 2012 devono avere versato contributi per coprire quanto meno 1 mese.

L'indennità è pari al 30% del reddito 2011. Perciò chi ha guadagnato, ad esempio, 10 mila euro avrà un assegno di 3 mila euro. In ogni caso l'Inps non paga più di 4 mila euro. Nel modulo di domanda deve essere compilata anche la parte relativa alla dichiarazione di disponibilità al lavoro e precisate le modalità con le quali si intende incassare la somma (accredito su conto corrente, bonifico, ecc.).



Il confronto europeo non premia l'Italia Welfare, poche risorse (spese male)

/// L'Italia esce sconfitta dal confronto europeo in materia di welfare, non solo per il basso livello di risorse spese, ma anche per la scarsa qualità degli interventi. Secondo l'analisi del Cergas-Bocconi, il sistema italiano spesso mostra una decisa preferenza per gli automatismi che distribuiscono le risorse a pioggia, minando l'effi-

cacia degli interventi. Rispetto a Francia, Regno Unito e Germania, l'Italia è anche l'unico Paese che non destina al welfare la maggioranza della spesa pubblica, ferma ad appena il 45 per cento. Tradotto in cifre, ogni italiano "riceve" in media 5.917 euro, rispetto ai 9.008 riservati ai tedeschi.

Servizi ▶ pagina 7

Spesa per il welfare: ultimi della classe anche nella «qualità»

Meno risorse rispetto ai big d'Europa e interventi poco attenti ai reali bisogni

Gianni Trovati

/// Tra i fattori che hanno messo i nostri conti pubblici sul banco degli imputati, portandosi dietro il carico di un indebitamento record nel mondo, c'è uno stato sociale troppo generoso, cresciuto in tempi di finanza allegra, che oggi «non ci possiamo più permettere».

Questo luogo comune è un classico nelle analisi sulla spesa pubblica italiana, ha una circolazione sempre più diffusa in questi tempi del rigore, ma non regge alla prova dei numeri. A metterli in fila è il Cergas, il centro ricerche della Bocconi sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, che ha messo a confronto la carta d'identità del welfare italiano con i sistemi di Gran Bretagna, Francia e Germania: mostrando che chi cercasse le cause della nostra sofferenza nel peso eccessivo delle prestazioni sociali sul bilancio pubblico sarebbe decisamente fuori strada.

Nell'analisi si può partire dalle conclusioni. Rispetto al welfare dei grandi Paesi europei, lo stato sociale italiano si rivela più leggero, ma non è solo la quantità assoluta della spesa a minarne l'efficacia. All'in-

terno delle disponibilità, infatti, il sistema italiano spesso mostra una decisa preferenza per gli automatismi che permettono di "non scegliere" chi beneficiare, con il risultato che le risorse finiscono per essere spalmate su una platea più ampia di soggetti: la strada, insomma, è quella del «poco a tanti», che non permette però di misurare gli interventi sulla base del livello di bisogno dei singoli.

Le conclusioni a cui arrivano gli studiosi della Bocconi si basano naturalmente sui numeri, che nel confronto parlano da soli.

Tra i quattro grandi Paesi, l'Italia è l'unico che non destina al welfare la maggioranza della propria spesa pubblica: ogni 100 euro che escono dal bilancio di Stato ed enti territoriali, sono 45 quelli indirizzati alle prestazioni sociali, meno dei 50,6 della "liberista" Gran Bretagna, e lontanissimi dai 58,5 euro della Francia e dai 63,3 della Germania. Una parte di questa differenza è dettata naturalmente dal peso del servizio al debito, che da noi assorbe il 9,5% della spesa pubblica (i dati sono del 2011), contro il 4,7% della Francia e il 5,7% della Germania. Il nostro maxi-de-

bito spiega però solo in parte il problema, anche perché sono le «altre funzioni», dalla scuola ai consumi, ad assorbire il 45,5% della spesa contro il 36,8% della Francia e il 31,1% della Germania. Tradotto in cifre, ogni italiano "riceve" in media dal welfare 5.917 euro all'anno, il 59% dei 10.011 euro indirizzati a ogni francese, e lontano anche dai 9.008 euro riservati ai tedeschi e dei 7.303 euro dei cittadini del Regno Unito.

Certo, tedeschi e francesi possono pescare da un Pil che vale rispettivamente il 122% e il 118% del nostro, ma anche in rapporto alla ricchezza totale

NON AUTOSUFFICIENZA

Siamo l'unico Paese a privilegiare misure generalizzate di sostegno economico anziché l'erogazione di servizi

la spesa che l'Italia dedica al sistema sociale è inferiore a quella dei "concorrenti".

Insomma, la dote è inferiore, e anche nella sua distribuzione mostra più di una particolarità che la distingue dagli altri modelli europei. A parte il caso limite delle politiche di sostegno all'abitazione, che

da noi sono praticamente assenti (6 euro all'anno a cittadino, contro i 262 euro della Francia), in tutti i confronti gli interventi italiani appaiono più leggeri.

«Il dato - sottolinea Giovanni Fosti, responsabile servizi sociali e socio-sanitari del Cergas - si riscontra anche guardando ai soli beneficiari. Nella non autosufficienza, per esempio, la maggior parte degli interventi si traduce in indennità di accompagnamento, configurando un sistema che non concentra le risorse su chi ha le esigenze maggiori ma tende a spalmarle su una platea estesa. In questo quadro si smentisce anche il mito secondo cui diamo troppi servizi erodendo la libertà degli utenti, perché siamo il Paese che più degli altri predilige la strada dell'intervento finanziario anziché di quello in servizi».

A concludere la serie dei miti in frantumi c'è poi quello del progressivo trasferimento sul territorio dell'impegno nel sociale: per l'assistenza a lungo termine, per esempio, nel nostro federalismo "teorico" solo 56 euro a cittadino sono a carico degli enti territoriali, cioè il 10% della dote complessiva: meno anche della centralista Francia (18%), per non parlare dei Paesi veramente federalisti come la Germania (30%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia bloccata

CONTI PUBBLICI A CONFRONTO

L'indagine

Analisi del Cergas-Bocconi sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale

Le differenze

Le nostre disponibilità finanziarie risentono dell'elevato peso degli interessi sul debito

La fotografia in quattro Paesi

POCO PESO AL WELFARE

In % sulla spesa pubblica

SPESA PUBBLICA



Per il welfare

Per gli interessi sul debito


Per altre funzioni



ITALIA





REGNO UNITO



FRANCIA



GERMANIA



LE AREE DI INTERVENTO

Dati in euro procapite

Inclusione sociale e povertà

Infanzia e famiglia

Non autosufficienza e invalidità

Previdenza

Sanità

Disoccupazione, lavoro e sicurezza

Politiche per la casa

5.766




2.617

1.534

613

7.303




2.623

2.449

170

10.011




4.255

2.644

371

9.008



3.629

2.847

419

Fonte: elaborazioni Cergas Bocconi

L'ANALISI

Davide Colombo

La «grande riforma» ora non è più rinviabile

Parlare di welfare sociale in Italia significa abbandonare i riflettori della "grande politica" per addentrarsi in territori popolati da piccole policy community abituate a fare i conti con risorse scarse e a dare per

scontate sperequazioni altrove inimmaginabili. Un mondo, quello dei servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti, degli aiuti alle famiglie povere o dell'assistenza alla prima infanzia, che da decenni

aspetta la sua "grande riforma". Basta analizzare uno strumento solo, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili erogata dall'Inps, per capire. È un trasferimento monetario nato come compensazione

economica alla capacità di reddito pregiudicata dall'invalidità al lavoro e successivamente esteso a tutti gli over 65 che hanno i requisiti per questo assegno. In termini di spesa vale circa due terzi del totale delle prestazioni garantite per la Long term care, viene erogato universalmente a prescindere dalle condizioni di reddito del beneficiario, è a carico della fiscalità generale ed è concesso senza obblighi di rendicontazione né vincoli di destinazione della spesa. Un'occhiata all'ultimo Rapporto del ministero del Lavoro e si scopre che la distribuzione geografica dei beneficiari di questo sussidio è maggiore nelle regioni del Sud, dove la popolazione è più giovane! La contraddizione è nota, ma la grande politica non ascolta. Dopo l'abbuffata elettorale si discute invece con facilità di reddito minimo da intendersi probabilmente come contributo mensile per le famiglie in povertà (a meno che non si pensi al ben più ambizioso e oneroso reddito di cittadinanza, che è tutt'altra cosa). È interessante, visto che la povertà assoluta colpisce il 5,7% della popolazione. Ma ci sono idee concrete in campo? No. L'unica cosa concreta è una sperimentazione quest'anno nelle 12 maggiori città della nuova Social card, senza purtroppo la selezione dei beneficiari con un indicatore Isee riformato, visto che anche questa riforma essenziale è rimasta bloccata all'ultimo giro per uno stop della Regione Lombardia. Sono 50 milioni in tutto da spendere in un anno, poi si vedrà. Il Piano nazionale per la famiglia, inteso come pilastro di cofinanziamento delle politiche comunali (sui nidi) e regionali (per gli anziani non autosufficienti) è invece stato azzerato nel 2011. Gli esempi potrebbero continuare, ma portano alle stesse conclusioni: servono più risorse nazionali, un migliore coordinamento con le prestazioni garantite a livello locale, una maggiore selettività degli aiuti che devono essere finalizzati all'inclusione sociale e resi il più possibile condizionati, un migliore coinvolgimento del Terzo settore e una ricomposizione degli interventi più pesata sui

servizi alla persona e meno sui trasferimenti monetari. Insomma una "grande riforma". Che, una volta fatta e bene implementata dalla *policy community* di riferimento, semplicemente ci allineerebbe alle *best practices* europee, già da anni in funzione in Paesi (guarda un po') che invecchiano assai meno velocemente di noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio povertà. Crescono le difficoltà a pagare bollette e spese impreviste

Una famiglia su tre vive ai margini

Francesca Barbieri

Bolette in arretrato, stop alle ferie e, nei casi più disperati, rinuncia all'auto o ad alcuni elettrodomestici. Sempre più famiglie - secondo l'elaborazione del Centro studi Sintesi - vivono in una condizione di disagio: il 28,2% del totale, con punte del 54,6% in Sicilia, e Campania, Basilicata e Calabria vicine al 50 per cento. Un impoverimento improvviso, che ha colpito buona parte del nostro Paese, senza risparmiare le regioni più produttive, abituate a tenori di vita sostenuti: dal 2010 al 2011 a livello nazionale si è registrato un balzo in avanti del 3,7%, con il Piemonte peggiorato del 4,2 per cento. E le previsioni non sono

rose se troveranno conferma le stime di Confcommercio presentate venerdì scorso: 4 milioni di poveri nel 2013, 500mila in più rispetto al 2011.

Dei tre elementi che danno vita all'indice di disagio - rischio di povertà (persone con reddito inferiore al 60% di quello medio), bassa intensità del lavoro (si è occupati per meno di un quinto del proprio tempo), deprivazione materiale (spese impreviste insostenibili, impossibilità di fare ferie e altre situazioni di difficoltà) - è proprio quest'ultima a schizzare tra il 2010 e il 2011, con un +4,3%, il triplo rispetto all'aumento del rischio di povertà. «Al di là dell'erosione del patrimonio personale - sottolinea Maurizio Del

Conte, docente di diritto del lavoro alla Bocconi - quel che preoccupa è la prospettiva di perdere il lavoro, come strumento insostituibile di inclusione sociale».

Sullo scacchiere europeo, il nostro Paese è scivolato ai livelli di Grecia e Spagna, mentre gli altri Stati hanno controllato meglio il rischio complessivo di povertà. «Un *downgrade* che si è verificato - osserva Luigi Campiglio, ordinario di politica economica all'Università Cattolica - proprio quando l'Italia si è trovata ad affrontare la sua vera prima crisi di sistema, con le ripercussioni di tre anni di difficoltà economiche delle imprese che si sono riversate nel sistema sociale, sempre più arretrato al Sud e in netto peggioramento nelle Regioni settentrionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


APPROFONDIMENTO ONLINE

La ricerca completa sul disagio <http://24o.it/disagioeconomico>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

NOI E GLI ALTRI Il termometro del disagio

Rischio di povertà o esclusione sociale in alcuni Paesi europei



Fonte: elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

I DIPENDENTI**I paletti su retribuzioni e previdenza****Due anni per saldare i contributi**

L'eventuale inadempienza chiama in causa anche chi commissiona i lavori

A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Il regime di responsabilità solidale negli appalti privati guarda anche a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi oltre ai nuovi vincoli di natura fiscale introdotti la scorsa estate. Sono invece escluse dall'obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Ma quando scatta la tutela solidaria? Dopo le modifiche previste dal decreto legge 5/2012, l'intervento più recente sul campo è stato operato dalla riforma del lavoro (legge 92/2012), che ha innovato l'articolo 29 della legge Biagi: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. In caso pertanto di inadempienza dell'appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente.

L'arco temporale

L'arco temporale dei due anni va inteso con riferimento all'appalto in generale ovvero - nelle ipotesi di responsabilità nei confronti dei subappaltatori - con riferimento al termine del singolo lavoro di subappalto (nota del Lavoro n. 7140/2012).

Si realizzano quindi due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell'appalto, coinvolgendo tutti gli obblighi propri del rapporto di lavoro:

- la prima è relativa alle retribuzioni;
- poi c'è quella previdenziale e assistenziale.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: superati i due anni, questi possono proporre azione diretta contro il committente, nonché contro tutti i soggetti collocati "a monte" della fi-

liera, per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore. Si tratta di una tutela omnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il Tfr e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Sono invece esclusi gli emolumenti di altra natura, quali - per esempio - le indennità risarcitorie.

La solidarietà sul trattamento di fine rapporto è riferita - come chiarito dal decreto legge 5/2012 - alle sole quote maturate nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi, la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del lavoro 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta comunque ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Non solo i subordinati


La circolare Inps 106/2012 ha inoltre ribadito che il regime di solidarietà tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi non solo quelli subordinati, ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (per esempio collaboratori a progetto), o quelli non regolarizzati purché utilizzati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto. Anche la circolare Inail 54/2012 è intervenuta a illustrare la vigenza dei diversi regimi di responsabilità, a seguito delle modifiche legislative dello scorso anno.

I riscontri

Diventa dunque importante adottare tutte le cautele possibili. Per esempio con il riscontro

di alcuni aspetti formali: iscrizione al registro delle imprese, elaborazione del Lul (libro unico del lavoro), possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva), eccetera. Anche visionando il modello di comunicazione preventiva obbligatoria (Unilav) che l'appaltatore/subappaltatore deve aver inviato online al Centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro, il committente/appaltatore può verificare che l'assunzione dei lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto sia stata effettuata correttamente. Così come vanno considerati gli aspetti sulla sicurezza sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti per evitare la responsabilità solidale

- I committenti imprenditori o datori di lavoro nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per: trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr); contributi; premi assicurativi
- La responsabilità solidale si prescrive in due anni: questo termine si riferisce all'azione dell'Inps e dell'Inail nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma l'ordinaria prescrizione per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente



- Se un appalto è realizzato senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, si trasforma in somministrazione irregolare di manodopera (appalto illecito): scattano le sanzioni civili e penali (ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata)
- Si configura invece la somministrazione fraudolenta se c'è l'intento specifico di eludere le norme di legge o di Ccn applicato al lavoratore: l'ammenda al punto precedente è maggiorata di 20 euro



- I contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti al fine di attenuare il regime di responsabilità solidale (articolo 29 del Dlgs 276/2003)
- Uno spiraglio in questo senso potrebbe essere rappresentato dai contratti di prossimità (DI 138/2011), che, nell'ambito degli obiettivi individuati dalla norma, possono derogare a disposizione di legge e/o contrattuali



- Va prestata attenzione alla regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e quelli dell'Iva sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto
- Il committente, tra i vari controlli, può anche riscontrare alcuni aspetti formali: per esempio, iscrizione al registro delle imprese, elaborazione del Lul, possesso del Durc, verifica dei modelli Unilav sul personale assunto



Non c'è somministrazione

L'autonomia organizzativa fa la differenza

L'appalto doc evita effetti sulla titolarità del rapporto

L'affidamento a terzi di fasi lavorative è ormai una prassi frequente nell'ambito dei processi produttivi. Per questo motivo diventa fondamentale l'individuazione dei limiti di genuinità dell'appalto e realizzare gli affidamenti con le metodologie corrette, perché il reticolo di responsabilità tra le parti attrici del contratto si presenta molto complesso. Qualora, infatti, il processo di externalizzazione non dovesse essere stato costituito in maniera corretta scattano le sanzioni previste in caso di appalto illecito: si realizza così una somministrazione di manodopera irregolare o fraudolenta e la costituzione, in capo all'utilizzatore, del rapporto di lavoro degli addetti impiegati nell'appalto/subappalto.

La bussola applicativa della materia - oltre che dai diversi interventi giurisprudenziali - si può rinvenire nella circolare del ministero del Lavoro 5/2011, che ha operato una vera e propria ricognizione del quadro giuridico degli appalti.

È opportuno ricordare alcune definizioni. Il contratto d'appalto è disciplinato dall'articolo 1655 del Codice civile e dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003; per tale si intende il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore del committente. I tratti che lo differenziano dalla somministrazione di lavoro vanno ricercati nei requisiti che l'appaltatore deve possedere: in primo luogo l'organizzazione dei mezzi,

che si manifesta in un'attività direttiva e di coordinamento dei diversi elementi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio. Deve sussistere un'entità imprenditoriale, con conseguente rischio economico in capo all'appaltatore, anche con riferimento all'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Inoltre, l'appaltatore deve essere dotato di un ampio margine di autonomia rispetto al committente, nel senso che la gestione materiale dei fattori produttivi deve sottrarsi all'ingerenza di quest'ultimo. Con riferimento agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza organizzativa dell'appaltatore sia esigua, riducendosi all'organizzazione del lavoro (per esempio ai servizi di pulizia), la liceità dell'appalto può anche risultare da un accertamento su chi di fatto esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. In quest'ottica, la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro consiste nella diversità dell'oggetto: un "fare" nell'appalto, dove l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi e assumendosi il rischio d'impresa; un "dare" nella somministrazione, nella quale il somministratore si limita a fornire a un terzo forza lavoro da lui assunta. Pertanto l'organizzazione dei mezzi, requisito imprescindibile dell'appalto genuino, si deve intendere in senso ampio.

Vi sono poi altre fattispecie contrattuali - per esempio le diverse declinazioni delle forniture di opere o servizi - che non prevedono l'applicazione del regime solidaristico ex articolo 29 comma 2, della legge Biagi: sul punto è intervenuta la circolare del Lavoro 17/2012, riferita al settore dei trasporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA



L'estensione

L'articolo 26, comma 4, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza) ha fatto scattare anche una responsabilità a carico di tutti gli attori di un contratto di appalto, qualora si verificano infortuni derivanti dalla mancata o non corretta adozione di cautele per evitare di ridurre al minimo il rischio di incidenti dovuti a interferenze fra le varie imprese partecipanti. Quindi committenti, appaltatori, subappaltatori rischiano di essere "esposti" in solido nei danni per i quali il dipendente (dell'appaltatore o del subappaltatore) non risulti indennizzato dall'Inail o, nei casi di competenza, dall'istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

Gli elementi necessari

La disposizione condiziona l'operatività della responsabilità solidale a tre elementi cardine. Esaminiamoli nel dettaglio.

- Il committente deve essere necessariamente un imprenditore. La qualifica soggettiva specificata proprio dalla norma consente di escludere dall'ambito dei soggetti passivi della solidarietà il committente che non rivesta appunto la qualifica soggettiva di imprenditore. Di conseguenza, un privato che commissioni un'opera o un servizio con contratto di appalto non è soggetto alla responsabilità solidale in caso di infortunio del dipendente dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore, proprio perché non è un imprenditore.
- L'infortunato deve essere dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore.
- L'infortunio deve essere stato causato da rischio interferenziale, poiché la solidarietà non "copre" i danni conseguenza di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici,

rispetto ai quali saranno i singoli datori di lavoro a rispondere senza il coinvolgimento di committente o eventuali altri soggetti.

La prevenzione

Per evitare la responsabilità solidale da sicurezza lavoro, committente, appaltatori e subappaltatori devono individuare i rischi attraverso il documento di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri), previsto sempre dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, adottino concretamente tutte le cautele previste e, infine, dimostrino in modo inequivocabile di aver attentamente vigilato sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento. Se tale prova non potesse essere fornita, l'infortunio causerebbe non solo la responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo connesso all'inosservanza di norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche il vincolo solidale fra committente e appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per il pagamento del « danno differenziale » dovuto al lavoratore infortunatosi a causa dell'interferenza non correttamente gestita fra il lavoro di più imprese (o lavoratori autonomi). Si tratta di somme non corrisposte dall'Inail al lavoratore perché i valori delle tabelle dell'istituto per la liquidazione del danno sono più bassi di quelle civilistiche o perché vi sono voci di danno non riconosciute dall'assicurazione pubblica contro gli infortuni. È il caso, per esempio, del danno morale ed esistenziale, del danno da lesione micro-permanente, della riduzione della capacità lavorativa o di altri elementi che compongono l'importo preteso o richiedibile nei confronti di committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in via solidale: il soggetto infortunato, infatti, può rivolgersi indifferentemente a ciascuno di questi soggetti per chiedere l'intera somma.

Gabriele Taddia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intesa nazionale può intervenire

La riforma del lavoro è intervenuta sul vincolo della solidarietà degli appalti con alcune modifiche sostanziali, sebbene nell'attuale quadro lavoristico non esistano adeguati strumenti che possano manlevare in maniera agevole il responsabile in solido. Il mero affidamento di un appalto comporta la responsabilità in capo al committente, sebbene lo stesso non abbia commesso alcuna irregolarità. Dopo le modifiche intervenute nel 2012, l'attuale impianto normativo vede comunque la presenza di alcune esimenti dall'alveo della responsabilità poiché precisa che le sanzioni civili possono essere ascritte al solo responsabile dell'adempimento.

Queste tutele consistono nell'attribuzione ai Ccnl del compito di individuare le procedure ad hoc di verifica e i metodi di controllo della regolarità degli appalti nonché nel coinvolgimento dei soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso di contenzioso in materia di appalti. Secondo quest'ultima disposizione, il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, può proporre un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il

patrimonio di questi ultimi. Sebbene il giudice accerti la responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile abbia dato esito infruttuoso.

Inoltre, la norma conferma una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso.

Infine, merita ricordare come eventuali disposizioni regolatorie del regime di responsabilità nei contratti di appalto possano anche essere disciplinate attraverso lo strumento dei contratti di prossimità, introdotti dall'articolo 8 del Dl 138/2011. In base a questa norma, qualora alle intese sottoscritte a livello aziendale sia sottesa una finalità "nobile" tra quelle individuate dal comma 1 del medesimo articolo, quale - per esempio - la creazione di maggiore occupazione o l'emersione di lavoro irregolare, possono anche essere derogate le disposizioni contrattuali e/o di legge, purché questo non contrasti con i principi costituzionali ovvero con le normative comunitarie e le convenzioni internazionali sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunicazioni. Scadenza il 2 aprile

Mansioni usuranti, ultima chiamata

Alessandro Rota Porta

Manca ormai pochi giorni per effettuare le comunicazioni del monitoraggio dei lavoratori usuranti relativi al 2012: scade il 31 marzo il termine previsto per l'adempimento introdotto dal Dlgs 67/2011, che slitta al 2 aprile per via delle festività pasquali.

Sono coinvolte le lavorazioni elencate al comma 1 dell'articolo 1 del decreto e, in particolare:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2 del Dm 19 maggio 1999);

- lavoratori notturni, come definiti nelle seguenti categorie: lavoratori a turni (articolo 1, comma 2, lettera g, del Dlgs 66/2003), che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; al di fuori dei casi elencati, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (articolo 1, comma 2, lettera d, del Dlgs 66/2003), per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

- lavoratori «a catena»;

- conducenti di veicoli di capacità non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

I riferimenti normativi si trovano, oltre che nel Dlgs 67/2011, anche nel Dm del Lavoro del 20 settembre 2011 e negli interventi di prassi del ministero del Lavoro (note 4724/2011 e 9630/2012).

Per fare la comunicazione, il datore di lavoro o l'intermediario abilitato devono accedere al portale web Cliclavoro, nella sezione dedicata agli «adempimenti» - «lavori usuranti»: da qui - inserendo il nome utente e la password - sarà possibile selezionare il modello di monitoraggio di interesse (LAV_US).

In primo luogo sono richiesti i dati anagrafici del datore di lavoro: vanno quindi indicati i riferimenti dell'azienda che effettua le attività.

Bisogna poi inserire la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento asse-

gnati dall'Inps all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse iscritto a un altro ente previdenziale, lo dovrà riportare nella sezione "altri enti", dove trovano spazio anche il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo imprese artigiane e il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l'azienda risulta iscritta.

Nella sezione Inail andrà invece indicato il codice cliente attribuito dall'istituto al momento dell'iscrizione.

Infine, bisogna indicare tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività usuranti: cliccando poi sul tasto, in corrispondenza di ogni unità produttiva designata, si inseriscono i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti. Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la prestazione.

In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici a essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).

Il sistema metterà i dati a disposizione delle Dtl e degli enti previdenziali interessati. In caso di processi produttivi in serie o in «linea catena» (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, e così via), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività.

La mancata comunicazione, così come quella riferita ai lavoratori "notturnisti", è punita con la sanzione da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (che consente l'applicazione della misura minima pari a 500 euro): la sanzione si applica in base al numero delle comunicazioni non effettuate e sono sanzionate anche quelle contenenti dati errati o non veritieri. Non sono invece puniti gli errori puramente materiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le particolarità

01 | DATO INCOMPLETO

Se il datore di lavoro non è in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'arco dell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto

02 | FUSIONI

Se un'azienda è stata oggetto di fusione con un'altra azienda, con conseguente estinzione dell'incorporata, l'obbligo di invio della comunicazione riguardante il lavoro usurante-notturno grava sull'azienda incorporante

03 | CASSA INTEGRAZIONE

Si ritiene che siano esclusi dal computo i periodi di Cig ordinaria a zero ore per la quale è prevista la sospensione del lavoro e la contribuzione figurativa





L'alfabeto dei diritti minimi Tutele in azienda Se le conosci ti puoi difendere

Dalla A di assunzione al trattamento di fine rapporto, le novità della riforma

WALTER PASSERINI
MILANO

Nei momenti di crisi la rete dei diritti del lavoro si rompe e allarga le sue maglie. Per questo è necessario informarsi e conoscerli, per difendersi.

Dalla A alla Z

L'alfabeto dei principali diritti dalla A di assunzione alla T di tfr (trattamento di fine rapporto), prima di arrivare alla pensione. La normativa all'entrata nel mondo del lavoro, con la legge 92 del 2012, entrata in vigore il 18 luglio scorso, in pochi mesi ha segnato il rapporto di lavoro. Come afferma la «Guida dei lavoratori 2013» fresca di stampa (Edizioni Lavoro), scritta da Livia Ricciardi, Mario Conclave, Marco Lai e Valeria Picchio, la legge di riforma del lavoro ha l'intenzione di sanare un abuso di formule, che hanno trasformato la flessibilità in precarietà. Del disboscamento delle troppe strade per l'assunzione si è molto parlato ma poco si è fatto: l'unico istituto contrattuale abolito è il contratto di inserimento, che prevedeva molte deroghe per giovani e donne; gli altri istituti sono rimasti, ma sono esigibili con aumento dei costi e nuovi vincoli normativi. L'esempio è quello del contratto a tempo determinato (contratto a termine): è stata eliminata la causale per contratti sino a 12 mesi, senza proroga, mentre la durata dei periodi tra un contratto e l'altro (rinnovo) passa a 60 giorni per contratti sotto i sei mesi e a 90 giorni per durate superiori; la contrattazione può portare questi limiti a 20 e 30 giorni. I contratti a progetto e le partite Iva sono state maggiormente vincolate anche dal punto di vista dei

costi. Molti cambiamenti sono intervenuti nella flessibilità in uscita, in particolare riguardo ai licenziamenti individuali disciplinari ed economici. E' vero che questo è più un periodo di licenziamenti collettivi per difficoltà economiche dell'impresa, ma le innovazioni sui recessi aziendali con l'aumentato potere discrezionale dei giudici ha fortemente disinnescato sia l'uso dei licenziamenti illegittimi e discriminatori sia i precedenti automatismi previsti dall'articolo 18.

I nuovi strumenti

Le recenti trasformazioni dei diritti sul lavoro hanno anche modificato gli strumenti di sostegno al reddito e all'occupazione. Come afferma la guida facile «Il nuovo lavoro» (Mind edizioni), scritta da Filippo Di Nardo, la riforma ha introdotto molte innovazioni sul sistema di protezione in caso di perdita del lavoro.

La principale novità è l'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego,

Una necessità soprattutto se c'è crisi Cambiano le regole sugli ammortizzatori

che modifica e sostituisce le diverse precedenti indennità, che andrà a regime nel 2016.

L'indennità di mobilità si esaurirà nello stesso periodo. E' prevista anche una mini-Aspi per coloro che



Tante novità nel rapporto di lavoro e nella tutela dei diritti

hanno periodi di contribuzione inferiori alle 52 settimane dell'Aspi. Tutte queste innovazioni sono state introdotte anche ai fini di regolamentare meglio l'uso, a volte distorto, della cassa integrazione, che in questo modo dovrà tornare ad essere uno strumento di sostegno del reddito in caso di sospensione temporanea, sia per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (applicabile in casi di breve e momentanea sospensione del lavoro) sia per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria (che dovrà coprire invece casi più gravi di crisi aziendale).

Sostegno sociale

«E' giusto che il governo si sia posto il

problema di rinnovare il sistema degli ammortizzatori sociali - commenta **Enzo Mattina** nella post-fazione - ma non ha partorito granché di nuovo per essersi mosso soprattutto per ridurre la spesa pubblica, ridimensionando i benefici oggi accordati. Un'operazione che potremmo inquadrare nella categoria delle nozze con i fichi secchi». Un doveroso richiamo alla grande incompiuta della riforma del lavoro, quella dei servizi all'impiego pubblici e privati, ampiamente rappresentata nella sua impostazione strategica e operativa da Mauro Ghirotti («Il diritto al lavoro possibile», Editore Franco Angeli).

Un necessario radicale riordino dell'intervento pubblico e privato del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iniziato come una rivoluzione silenziosa, ma che ora deve uscire allo scoperto e diventare la vera priorità per il futuro. [M. P.]

Con la riforma Fornero rimodulate le aliquote contributive. Appuntamento al 10 aprile

Colf, quest'anno paga meno chi assume in modo stabile

Pagine a cura
DI CARLA DE LELLIS

Colf meno cara quest'anno ma solo se viene assunta stabilmente. È l'effetto della riforma Fornero che ha rimodulato le aliquote contributive interessando anche i lavoratori domestici. In virtù del principio secondo cui «la flessibilità va pagata», il contributo che la famiglia deve pagare all'Inps per il domestico assunto a tempo indeterminato (cioè stabilmente) è di misura inferiore a quello dovuto in caso di domestico assunto a termine, perché maggiorato della nuova addizionale dell'1,4% prevista per tutti i contratti flessibili. Vediamo il quadro dei nuovi contributi che si applicano dal 1° gennaio a tutti i rapporti di lavoro domestico, in corso a tale data o costituiti da tale data in poi, in vista della scadenza del 10 aprile per il pagamento del primo trimestre.

L'addizionale. Nella circolare n. 25/13, l'Inps ha spiegato che anche per i lavoratori domestici è dovuto il nuovo contributo introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92/12) cosiddetto «addizionale sui rapporti a termine», la cui misura è pari all'1,4% tutto a carico del datore di lavoro. Il contributo addizionale non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per esempio, se viene assunta una domestica per un mese soltanto, per sostituire la badante che ha preso le ferie, sull'assunzione a termine (di un mese) non bisognerà versare il contributo addizionale. In due casi, è prevista la restituzione dell'addizionale pagata per gli ultimi sei mesi (o meno, se il rapporto ha avuto una durata inferiore): in caso di trasformazione del rapporto da termine a tempo indeterminato; e nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del precedente contratto a termine (il rimborso va ridotto dei mesi che vanno tra la scadenza del rapporto a termine e la nuova

I contributi orari del 2013

Orario di lavoro	Paga oraria effettiva	Con Cuaf (1) (2) (3)	Senza Cuaf (1) (2) (3)
SENZA addizionale: domestici, italiani e stranieri, assunti a tempo indeterminato			
Fino a 24 ore settimanali	Fino a 7,77 euro	1,37 (0,35)	1,38 (0,35)
	Oltre 7,77 e fino a 9,47 euro	1,55 (0,39)	1,56 (0,39)
	Oltre 9,47 euro	1,89 (0,47)	1,90 (0,47)
Oltre 24 ore settimanali	Qualsiasi	1,00 (0,25)	1,00 (0,25)
CON addizionale: domestici, italiani e stranieri, assunti a tempo determinato			
Fino a 24 ore settimanali	Fino a 7,77 euro	1,47 (0,35)	1,48 (0,35)
	Oltre 7,77 e fino a 9,47 euro	1,66 (0,39)	1,67 (0,39)
	Oltre 9,47 euro	2,02 (0,47)	2,03 (0,47)
Oltre 24 ore settimanali	Qualsiasi	1,07 (0,25)	1,07 (0,25)

Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice. Il contributo «No Cuaf» (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo «Sì Cuaf».

Al contributo previdenziale va aggiunto il contributo per la Cassa Colf, obbligatorio per chi applichi il contratto collettivo dei domestici. Il contributo, orario, è di 0,03 euro di cui 0,01 a carico del lavoratore

assunzione). Per il rimborso, le cui modalità saranno precisate dall'Inps in un secondo momento, il datore dovrà presentare la domanda in via telematica. Per ora, dunque, il rimborso non può essere ancora richiesto.

Cambia la contribuzione. La novità del contributo addizionale comporta un piccolo cambiamento nella tradizionale procedura di calcolo dei contributi. Nulla di complicato, in quanto il «peso» dell'addizionale è già pre-calcolato dall'Inps nei consueti importi orari del contributo da versare. Il cambiamento è questo: mentre fino all'anno scorso esisteva un'unica tabella di riferimento, quest'anno ne esistono due: una per i rapporti di lavoro domestico «a tempo indeterminato» e l'altra per i rapporti di lavoro domestico «a termine» (per i quali si paga

l'addizionale). Il primo passo da fare è quello di stabilire se occorre riferirsi alla prima o alla seconda tabella, cioè a quella «SENZA addizionale» (se il domestico è assunto a tempo indeterminato) ovvero a quella «CON addizionale» se il domestico è assunto a termine: per il resto, si procede come negli anni passati.

Due i tipi di rapporti: a) fino a 24 ore settimanali; b) oltre le





24 ore settimanali. Al primo tipo sono associati tre livelli di contribuzione a seconda della paga oraria effettiva erogata al lavoratore, che comprende la quota per la tredicesima e quella per le eventuali indennità di vitto e di alloggio per le colf e le badanti che sono a ser-

vizio intero o che consumano in casa uno o più pasti: 1) fino a euro 7,77; 2) oltre 7,77 e fino a 9,47 euro; 3) oltre 9,47 euro. Al secondo tipo è associato un solo livello di contributivo, a prescindere dall'importo della paga oraria effettiva erogata al lavoratore.

Dopo la tabella di riferimento, è necessario individuare la fascia di retribuzione

Tredicesima nella paga oraria

Individuata la tabella di riferimento (per esempio, domestico assunto a tempo indeterminato), nel caso di occupazione per meno di 25 ore alla settimana, la seconda operazione da fare è quella di individuare in quale delle tre fasce di retribuzione oraria rientra; a tal fine bisogna prima calcolare la retribuzione effettiva a cui si arriva sommando alla paga oraria:

a) la quota per la tredicesima;

b) una o più quote per le indennità di vitto e alloggio, per le colf che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti.

La quota per la tredicesima si calcola dividendo la paga oraria per 12. Se questa fosse, ad esempio, di 8 euro l'ora, bisogna aggiungere 0,67 euro. In questo caso la retribuzione oraria effettiva di 8,67 (8+ 0,67) si colloca nella seconda fascia alla quale corrisponde un contributo orario di 1,58 euro.

Per le colf conviventi e per quelle che consumano in casa uno o più pasti alla retribuzione comprensiva del rateo di tredicesima, bisogna aggiungere anche le indennità convenzionali di vitto e alloggio, il cui valore complessivo nel 2013 è di 5,31 euro al giorno, di cui 1,85 per ogni pasto e 1,61 per l'alloggio (si veda altra tabella in pagina).

L'importo da caricare sulla retribuzione oraria si trova moltiplicando il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto le prestazioni in natura nel corso del mese per il valore del pasto mensile e dividendo il risultato per il numero di ore lavorate nello stesso periodo. Vediam-

mo, per esempio, il caso di una colf che ha osservato un orario di 20 ore settimanali e per 12 giorni al mese consuma un pasto in casa.

La quota da sommare alla retribuzione oraria sarà di 0,28 euro (12 x 1,85:80 ore). A parità di orario se la stessa colf dormisse in casa si dovrebbero aggiungere altri 0,53 euro (1,61 x 26 giorni: 80 ore) per l'indennità di pernottamento.

In questo caso partendo da una paga oraria, comprensiva del rateo di tredicesima, di 8,67 euro si avrebbe una retribuzione oraria effettiva di 9,48 (8,67+0,28+ 0,53) alla quale corrisponde un contributo orario (terza fascia) di 1,89 euro.

Se il rapporto di lavoro ha durata superiore alle 24 ore settimanali, nel qual caso si prescinde dal valore della retribuzione, il calcolo della cifra da pagare è semplicissimo: basta fare il prodotto del contributo orario (1,00 euro) per il numero di ore lavorate nel trimestre.

— © Riproduzione riservata —



Altri articoli
sul sito www.italia-oggi.it/colf



I minimi salariali

Livello	Conviventi (mensile)	Non conviventi (orario)	Livello	Conviventi (mensile)	Non conviventi (orario)
A	606,79	4,41	C	882,62	6,18
A super	717,12	5,20	C super	937,78	6,49
B	772,28	5,52	D	1.103,26 + ind. 163,14	7,50
B super	827,44	5,85	D super	1.158,42 + ind. 163,14	7,83
Livello	Lavoratori studenti (mensile) ⁽¹⁾		Livello	Assistenza notturna ⁽²⁾	
B	551,63		B super	Autosufficienti (mensile)	Non autosufficienti (mensile)
B super	579,21		C super	951,56	1.078,44
C	639,88		D super		1.332,20
Livello unico		Presenza notturna (compenso mensile) ⁽³⁾			
		625,14			
Indennità di vitto e alloggio (importo giornaliero)					
Pranzo e prima colazione				1,85	
Cena				1,85	
Alloggio				1,61	
Totale giornaliero				5,31	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si tratta di lavoratori di età compresa tra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio con titolo finale riconosciuto dallo Stato e dagli enti pubblici con orario collocato interamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00. 2. Personale non infermieristico per discontinue prestazioni notturne di cura all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap e a persone ammalate. Le prestazioni sono definite discontinue perché durante la notte la lavoratrice può riposare in poltrona nelle ore in cui il soggetto non necessita di assistenza. 3. Personale che garantisce la presenza notturna tra le 21 e le 8 del mattino successivo senza prestare assistenza. 					

»» | La proposta La leader Cgil



Il piano Camusso: paghiamo in Bot super stipendi e pensioni d'oro

DAL NOSTRO INVIATO

CERNOBBIO (Como) — Davanti a microfoni e telecamere si attiene alla prevedibile ritualità: domani a Pierluigi Bersani «diremo che il Paese ha bisogno di risposte su redditi, lavoro, economia reale». Dietro, a riflettori lontani, Susanna Camusso prova a riempire di nuovi contenuti quello che altrimenti sarebbe il solito copione. Tanto per dare un assaggio: «Il senso del cambiamento può venire solo dagli investimenti. È chiaro che la prima cosa da fare è sbloccare i crediti delle aziende verso la pubblica amministrazione. Ma perché non si comincia anche a dire, per esempio: okay, da adesso in poi, oltre una certa somma, stipendi pubblici e pensioni d'oro si pagano in titoli di Stato?»

Cernobbio, ieri, Forum Confcommercio-Ambrosetti. Qualcuno prenderà per una provocazione un filo populista l'idea — non la sola — che la leader della Cgil racconta in un salottino di Villa d'Este. Qualcun altro, poiché siamo alla vigilia dell'incontro con le parti sociali, ci leggerà un assist agevolatore alla quasi impossibile missione bersaniana: far nascere un «governo amico» dopo i detestati esecutivi di centrodestra e l'altrettanto mitragliata compagine tecnica. E c'è certo pure questo nella posizione di Camusso, nessuno lo discute. Ma come aggiunge lei: «Ci siamo tutti un po' troppo abituati a parlare della polemica del giorno. Mai dei problemi concreti». Diamo per scontato di conoscerli. Non è così.

Esempi. Che la crisi sia sempre più dura lo sappiamo: che però «la drammatizzazione sociale» abbia raggiunto livelli «di disperazione» tali da spingere la Cgil a offrire persino «supporto psicologico a quanti tra noi passano otto, dieci ore ogni giorno a contatto con persone e tragedie cui non hanno più risposte da dare», lo rivela lei adesso. Altrettanto «fuor di dubbio» è che «il nostro Paese sta tracollando». La novità è che il primo sindacato italiano, accanto ad analisi, accuse, richieste viste e sentite mille volte, sul piatto ora ha da mettere qualcosa di diverso.

Pensa, Camusso, agli eserciti in fila davanti ai patronati. Non sono tutti disoccupati. Ma anche «chi è in mobilità o in "cassa" in deroga spesso da mesi non vede neppure più quel reddito: finanziamenti bloccati. Chiedono a noi, e noi non sappiamo che dire. Non sappiamo cosa faranno, quando usciranno dai nostri uffici. Dove resta un senso di impotenza che ha ormai bisogno di supporto psicologico». Hanno già cominciato alla Cgil torinese, rivela. E il punto è: bisogna trasmetterla alla classe dirigente, quella «disperazione vera». Bisogna che sia la politica, a rispondere «anziché discutere solo di se stessa». Allora: «Pagare in Bot le pensioni d'oro non azzererà la disoccupazione, ma sarebbe un segnale». Piccolo, rispetto ai miliardi che il pubblico deve alle aziende. Però «tutto serve». E poi: «Non abbiamo grandi imprese pubbliche? Perché non cominciamo ad anticipare lì gli investimenti?». Chissà se basterà girarla a Bersani, la domanda.

Raffaella Polato



Deduzioni e detrazioni. Cambiano abitudini e budget

Crollano i servizi familiari con l'eccezione delle badanti

Una partita da 93 miliardi

ONERI DEDUCIBILI

		Percentuale
Contributi previdenziali e assistenziali	12.151.178	80,22
Altri oneri deducibili	1.865.993	2,35
Previdenza complementare	913.315	9,29
Contributi servizi domestici e familiari	533.095	1,80
Spese mediche per portatori di handicap	159.329	2,72
Assegno al coniuge	122.715	3,51
Erogazioni a favore di istituzioni religiose	95.301	0,11

ONERI DETRAIBILI AL 19%

Spese sanitarie	15.684.283	50,01
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	6.285.923	12,54
Interessi mutui	4.139.371	24,10
Spese corsi di istruzione	2.031.551	5,85
Erogazione a favore delle Onlus	862.154	0,62
Spese funebri	434.008	2,19
Spese attività sportive dei ragazzi	1.577.102	
Altri oneri detraibili	1.149.331	
Spese locazione per studenti fuori sede	182.302	4,68
Spese per addetti assistenza personale	113.957	
Spese intermediazione immobiliare	94.589	

Alessandro Galimberti
MILANO

La fotografia della destinazione del reddito - almeno di quella parte utile a ridurre il peso delle imposte - segna già nel 2011 alcuni trend di comportamento sociale significativi, con il filo rosso incombente della crisi.

Se da un lato aumentano in modo sensibile le spese per addetti all'assistenza personale (cioè: le badanti, +5,6% rispetto al 2010) dall'altro crollano le deduzioni dei contributi per servizi domestici e familiari (-4,45 per cento), le erogazioni a favore di istituzioni religiose (-3,5) e le detrazioni a favore delle Onlus (-6,9%). In sostanza le famiglie sono state co-

strette a ridestinare la parte disponibile del reddito "no tax" solo verso le necessità inderogabili (l'assistenza di anziani non più autosufficienti) tagliando le opzioni di investimento nel "sociale".

In totale la quota «deduzioni» vale per il Fisco 30,9 miliardi di euro (con un balzo del 3% rispetto all'anno precedente) 4/5 dei quali sono rappresentati da oneri deducibili (dai contributi previdenziali e assistenziali alla previdenza complementare) la restante parte originata dalle deduzioni sull'abitazione principale.

Più del doppio, rispetto alle deduzioni, vale la partita delle detrazioni al 19% sulle imposte dovute - 62 miliardi, con

un calo dello 0,6% - che peraltro risente dello stop, nell'an-

MENO LIBERALITÀ

La crisi delle finanze domestiche trascina in basso le erogazioni a enti religiosi e le donazioni a favore delle Onlus

no fiscale 2011, alle detrazioni (20%) sugli elettrodomestici (frigo, freezer, tv, computer e mobili). Tuttavia qui il grosso del cespite è rappresentato dalle spese sanitarie (31 miliardi di euro di detrazioni) dagli interessi sui mutui (poco meno di 15 miliardi) dalle assicurazio-





ni sulla vita (circa 7,5 miliardi).

La lettura dei grafici nella proiezione delle classi di reddito dimostra una volta di più che le deduzioni hanno un andamento costante nelle classi più basse (fino a 35mila euro), mentre si impennano quando il reddito sale oltre 35mila euro: gli oneri deducibili saltano dalla media di 2.550 euro a circa 20mila euro per la top class (oltre 300mila euro di reddito).

Al contrario, le detrazioni pesano molto di più per le classi di reddito più basse. Il valore medio è di 1.790 euro per redditi tra 7.500 e 15mila euro, che scende a 1.110 per le classi da 70mila a 110mila euro. Tra l'altro in questa prospettiva rovesciata è molto frequente il "fenomeno dell'incapienza", cioè il mancato pieno godimento delle detrazioni perché superiori in valore all'imposta lorda.

Nel 2011 i contribuenti "vittime" di questo effetto sono stati ben 8 milioni 400mila: per loro è evidente l'evaporazione degli effetti positivi dello "sconto" fiscale, che diventa solo in alcuni casi - detrazione di figli a carico e patologie gravi - credito di imposta per gli anni successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE

**Pensione di inabilità:
vale il reddito familiare**

▶ pagina 23

Cassazione. La Corte precisa le condizioni patrimoniali per il riconoscimento della pensione agli invalidi civili totali

Inabilità, vale il reddito familiare

Determinante la distinzione rispetto ai requisiti per l'assegno mensile



LA GIURISPRUDENZA

Giovanni Negri
MILANO

Per la pensione di inabilità agli invalidi civili totali conta anche il reddito del coniuge e non solo quello della persona interessata. Lo conferma la Corte di cassazione con la sentenza 7320 della Sezione lavoro, depositata ieri. La Corte ha così confermato i verdetti, concordi, del tribunale di Tivoli e della Corte d'appello di Roma che avevano negato il diritto al trattamento nei confronti di una donna a causa del superamento, insieme al marito, dei limiti di reddito previsti.

La donna, nel contestare le decisioni, sottolineava come la prassi dell'Inps in passato tenesse conto del solo reddito dell'invalido e che esiste un'esigenza di coerenza, suscettibile, se non riconosciuta, anche di una questione di legittimità costituzionale, per vedere parificate le regole di chi chiede la pensione di inabilità rispetto a chi, in età da lavoro, ha invece ottenuto un assegno mensile.

La Cassazione puntualizza innanzitutto che, malgrado sul punto ci siano state nel tempo pronunce discordanti, tuttavia oggi si è raggiunto un orientamento tutto sommato assestato. La Corte dimostra di condividere la linea per cui la rilevanza del reddito del coniuge è giustificata anche in rapporto ai criteri generali del sistema di sicurezza nazionale che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico.

La stessa successione della normativa nel tempo autorizza questa interpretazione per cui la distinzione tra le due prestazioni, e tra i requisiti che danno accesso all'una o all'altra, rimangono differenti. Tanto è vero che ancora nel 1991 si stabiliva che l'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle prestazioni assistenziali andava effettuato con riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale con l'esclusione

LE CRITICHE

I sindacati vanno all'attacco e contestano una pronuncia che penalizza una categoria di cittadini già troppo colpita

però degli invalidi totali.

Un'esclusione a suo modo corroborata anche da una valutazione dei principi costituzionali, ricorda la sentenza nel valutare infondata la questione di legittimità. «Notevolmente diverso è l'importo del reddito previsto dall'articolo 14 septies della

legge n. 33 del 1980 per gli invalidi civili totali e parziali (quello richiesto per la corresponsione della pensione di inabilità è quasi doppio rispetto a quello previsto per l'attribuzione dell'assegno mensile), il che vale a escludere, nel regime introdotto con la suddetta disposizione di legge, un'identità di ratio nella tutela che si è voluta apprestare con le due provvidenze».

Insorge però la Cgil. Per la quale si tratta di una sentenza che, «detto nel massimo rispetto dell'Alta corte, non condividiamo assolutamente. È il Parlamento adesso che deve fare chiarezza, determinando una vera giustizia sociale nei confronti dei più poveri e dei più deboli,

come lo sono gli invalidi». Per la responsabile dell'ufficio Politiche per la disabilità della Cgil nazionale, Nina Daita, il reddito da conteggiare «deve essere quello individuale perché l'invalidità stessa è individuale». Prendendo, invece, come riferimento il reddito familiare «non si fa altro che colpire la parte più debole e indifesa del Paese, introducendo per paradosso gravi discriminazioni tra gli stessi invalidi. Basta pensare che due persone con una stessa invalidità possono o meno percepire l'assegno se sono sposate o meno. Un fatto inconcepibile».

E per la Cisl «è inaccettabile che decine di migliaia di persone invalide assistano inermi alla demolizione del proprio diritto alla pensione di invalidità. Il nostro appello - rilancia Gigi Bonfanti, segretario nazionale dei pensionati - è rivolto quindi al Governo affinché intervenga per impedire che i pensionati, già duramente colpiti con misure vessatorie, vengano nuovamente privati di un diritto sacrosanto, ristabilendo così un principio di equità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza
www.ilssole24ore.com/norme

LA SENTENZA

Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971, articolo 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dal giudice del merito nella concreta fattispecie) l'importo di tali redditi complessivamente considerati superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013



MESSAGGIO


Cud online, patronati abilitati

Anche i patronati potranno assistere i pensionati nell'operazione Cud telematico. Con un nuovo messaggio (n. 5024 di ieri) l'Inps amplia ulteriormente la platea degli intermediari abilitati al rilascio della certificazione delle pensioni erogate nel 2012.

Gli interessati, quindi, infatti, oltre ai canali e agli strumenti già comunicati dall'Inps (Caf, consulenti del lavoro, fiscalisti ecc.), potranno avvalersi del servizio di rilascio del Cud offerto dagli enti di patronato.

Al riguardo, l'Inps ricorda che il servizio viene svolto dai patronati senza alcun onere a carico del cittadino. L'erogazione del servizio è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato, che dovrà essere conservato dal Patronato, unitamente a una copia del documento di identità del richiedente ed esibiti a richiesta dell'Inps.

All'atto dell'accesso in procedura l'intermediario dovrà dichiarare il possesso del mandato e il rispetto della normativa sulla privacy.



SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

Per l'invalidità conta il reddito familiare

Per il diritto alla pensione d'invalidità vale il reddito familiare, non quello personale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 7320 depositata ieri. La pronuncia conferma l'operato Inps d'inizio anno poi stoppato dal ministro del lavoro e segna il destino degli invalidi: se coniugati, rischiano di ritrovarsi senza più la pensione a meno che non intervenga il parlamento. Infatti la Corte conferma che il limite di reddito che dà diritto alla pensione d'invalidità, quest'anno pari a 16.127 euro, va riferito non soltanto al titolare della pensione (cioè all'invalido), ma anche al coniuge. La Suprema corte, inoltre, esclude sulla vicenda la necessità di un intervento delle sezioni unite.


La stretta alle invalidità. La vicenda è scoppiata ad inizio anno, dopo che l'Inps con la circolare n. 149/2012 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità soltanto agli invalidi civili totali con un reddito «familiare», anziché personale (come fatto fino all'anno scorso), non superiore al limite di legge (si veda *ItaliaOggi* dell'8 gennaio). Il limite è pari a euro 16.127,30 e dà diritto a una pensione di 275,87 euro mensili. La novità non è stata il frutto di una modifica normativa, ma di un nuovo orientamento assunto dall'Inps che si è adeguato in via amministrativa, legittimamente, alla sentenza della Corte di cassazione n. 4677/2012 che lo ha visto prevalere in un giudizio su una questione attinente proprio alle condizioni economiche per il riconoscimento della pensione d'invalidità.

Lo stop del ministro. Contestata da sindacati e associazioni, la vicenda è finita sul tavolo del ministro del lavoro, Elsa Fornero, che ha visto l'iniziativa gravata da «evidenti problemi di equità». Con le camere sciolte, la unica strada praticabile era quella di avviare apposita istruttoria. Così ha fatto il ministro, decidendo di sospendere ogni azione ma indirizzando comunque una lettera al presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, in cui ha chiesto di valutare «tutti gli aspetti giuridici, di merito e di equità connessi all'applicazione della nuova soglia reddituale». Così è arrivato lo stop dell'Inps. Con il messaggio n. 717/2013, in particolare, l'istituto ha deciso «di non modificare l'orientamento amministrativo», ossia di continuare a liquidare sia l'assegno ordinario mensile d'invalidità civile parziale e sia la pensione d'invalidità civile facendo riferimento solo al reddito personale dell'invalido (e non anche a quello del coniuge).

La pronuncia della Cassazione. Ma ieri è arrivata una nuova pronuncia giurisprudenziale destinata, con molta probabilità, a dare la svolta finale alla vicenda. In una maxi-udienza celebrata al Palazzo lo scorso 13 febbraio, il cui esito è stato particolarmente atteso, la sezione lavoro ha cambiato rotta rispetto all'orientamento secondo cui il solo reddito rilevante ai fini della pensione di inabilità è quello dell'invalido. Infatti, aderendo a posizioni più risalenti e negando la necessità di un intervento delle sezioni unite sul tema

nonché l'irrilevanza di una questione di legittimità costituzionale anch'essa sollevata nel ricorso, la Corte di cassazione ha affermato a chiare lettere che «ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, articolo 14-septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dallo stesso articolo 14-septies, successivo comma 5, solo per l'assegno mensile di cui alla legge n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato». Anche se diverse sentenze (nn. 18825/2008, 7529/2009 e 20426/2010) hanno affermato al contrario che, a seguito dell'introduzione del citato articolo 14-septies, anche per la pensione d'invalidità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell'assistito, per la corte di cassazione si tratta di pronunce datate e superate «come può dirsi superato il denunciato contrasto giurisprudenziale e consolidato il nuovo orientamento» (tra l'altro anche sentenza n. 4806/2012, n. 10276/2012, n. 10658/2012).

**Debora Alberici
e Carla De Lellis**



Rimborsi, F24 Inps

L'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps) può utilizzare il modello F24 enti pubblici per il versamento delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei solleciti. Così ha stabilito la risoluzione 18/e dell'Agenzia delle entrate, pubblicata ieri, sul sito dell'Agenzia. Il versamento delle somme tramite il modello F24 Ep, avverrà tramite i codici tributo vmcf e vmcs. Per il versamento delle somme a titolo di rimborso per visite mediche di controllo, a fianco al codice vmcf dovrà essere inserita sia la denominazione rimborso visite mediche di controllo fatture, sia il codice sede, reperibile sulla fattura emessa dall'Inps, composta da quattro caratteri numerici. Infine, dovrà essere inserito anche il codice Inps, consistente in 17 caratteri numerici, reperibili nella fattura emessa dall'istituto. Lo stesso ordine dovrà essere seguito anche per il codice tributo vmcs, accanto al quale però, dovrà essere inserita la denominazione rimborsi visite mediche di controllo solleciti.

Beatrice Migliorini

© Riproduzione riservata



PREVIDENZA L'obbligo di dare assegni uguali a uomini e donne comporta un vantaggio del 7% per queste ultime, ma non vale per fondi negoziali e aperti collettivi. Mentre le adesioni individuali presentano tabelle unisex

Dov'è la rendita più alta

di **Roberta Castellarin**
e **Paola Valentini**

Uomini e donne sono uguali di fronte alle rendite, ma i fondi pensione no. Questo che cosa vuol dire dal punto di vista dell'ammontare dell'assegno? Per un lavoratore di 65 anni che abbia un montante di 100 mila euro la rendita è di 4.551 euro se è maschio e di 3.960 euro se è femmina, in base a una simulazione presentata dall'Ordine degli ~~attuari~~. Se si sceglie un rischio medio e non si fa distinzione, la rendita diventa di 4.256 euro, che vuol dire un assegno più alto del 7% per la donna e uno più basso del 6,7% circa per l'uomo. Finora le compagnie assicurative che trasformano il montante accumulato dal sottoscrittore di polizze o fondi pensione in assegni integrativi hanno usato condizioni di conversione più sfavorevoli per le donne, in ragione della maggiore speranza di vita che la statistica assegna loro rispetto agli uomini. Ma il 21 dicembre 2012 è entrato in vigore il divieto di usare tabelle differenziate per sesso nei contratti di assicurazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 1° marzo 2011. «Ma la sentenza non si è pronunciata sulle coperture assicurative nell'ambito della previdenza complementare di natura collettiva», spiega **Mefop**. Da successive spiegazioni arrivate dalle istituzioni comunitarie è stato chiarito che la regola unisex, oltre a non valere per i contratti stipulati prima del 21 dicembre 2012, non si applica alle coperture assicurative offerte da forme di previdenza complementare collettive anche se attuate mediante convenzioni assicurative con compagnie, ovvero fondi pensione negoziali e fon-

di pensione aperti che hanno siglato un accordo con il datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti dell'azienda.

Quindi si aprono scenari diversi in base al prodotto scelto dal lavoratore per costruire una pensione integrativa. Per le polizze Pip i contratti già stipulati entro il 21 dicembre 2012 sfuggono all'obbligo unisex, mentre se l'adesione è avvenuta dopo la differenziazione non è ammessa. «Per evitare complicazioni procedurali legate alla coesistenza di più condizioni di conversione del montante in rendita per diversi gruppi di aderenti, è possibile applicare a tutti le nuove condizioni unisex», spiega Mefop. «In tal caso, gli aderenti alla data di introduzione delle nuove condizioni, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita nei tre anni successivi, mantengono il diritto di chiedere la rendita sulla base delle vecchie condizioni». Mentre per i Pip che prevedono nel regolamento che le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche le eventuali nuove condizioni unisex riguarderanno solo i versamenti futuri.

Per i fondi aperti ad adesione collettiva resta la possibilità di avere condizioni diverse tra uomini e donne, mentre nel caso di adesione individuale vale la regola vista per i pip, quindi la parità uomo-donna è prevista solo per le adesioni successive al 21 dicembre. Anche in questo caso Mefop sottolinea che è possibile applicare a tutti le nuove condizioni unisex e come per i pip gli iscritti al 21 dicembre che chiedono la rendita nei tre anni successivi possono ottenere il calcolo con le vecchie

regole. «Quanto ai fondi pensione negoziali, la differenziazione sarà ammessa anche dopo il 21 dicembre e anche in caso di erogazione convenzionata, indipendentemente dal fatto che l'accordo quadro con la compagnia sia stato stipulato prima o dopo la data indicata», spiega Mefop. Quanto alle prestazioni assicurative accessorie, invece, la differenziazione tra sessi potrebbe essere mantenuta nel caso in cui le coperture assicurative fossero state stipulate in applicazione di una previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro. «La legislazione italiana presenta peculiarità, come la volontarietà dell'adesione e la possibilità di trasferimento della posizione individuale in qualsiasi momento», sottolinea Tiziana Tafaro (Ordine degli attuari). Proprio la possibilità di trasferimento della posizione individuale ogni due anni potrebbe indurre le donne iscritte a fondi negoziali o aperti sottoscritti attraverso accordi collettivi ad avere un vantaggio a trasferire la posizione in una forma di previdenza individuale all'avvicinarsi della pensione, perché perderebbero il contributo del datore di lavoro nell'ultimo periodo, ma in cambio potrebbero contare su tavole di conversione probabilmente più favorevoli. All'avvicinarsi della data della pensione sarà utile un confronto tra lo svantaggio dei contributi persi e quali tabelle di conversione offrono i diversi operatori. (riproduzione riservata)

Gli italiani preferiscono il capitale subito

L'Italia, al pari delle principali economie occidentali, dovrà sempre più fronteggiare l'impatto del rischio longevità che produce effetti sia sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico sia sul pericolo del singolo lavoratore di sopravvivere al proprio reddito. Secondo il recente Rapporto sul Benessere Istat-Cnel la vita media in Italia è pari a 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le donne. Tra i 27 Paesi dell'Unione europea solo in Francia e in Spagna le donne sono più longeve che in Italia (85,3 anni in entrambi i Paesi); gli uomini sono più longevi in Svezia, mentre l'Italia si posiziona al quarto posto in graduatoria assieme alla Spagna e dopo Cipro e Malta. E proprio come antidoto al «rischio di sopravvivere al proprio reddito» va letta l'utilità della rendita nei fondi pensione. Che cosa prevede la normativa e come si è mosso il mercato? Questi temi sono stati al centro di un convegno del **Mefop**. Partendo dall'inquadramento normativo, è utile rammentare che cosa prevede la normativa. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, così come stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di presta-

zione definita possono essere erogate al 100% sotto forma di rendita o in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Eccezione prevista è rappresentata dalla circostanza in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (nel 2013 pari a 442,30 euro mensili e 5.749,9 annuali). In questo caso la prestazione erogata può essere interamente sotto forma di capitale. Dal punto di vista fiscale le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili per l'ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ma il concetto di rendita non è ancora metabolizzato dall'aderente, che per ora preferisce il capitale, ancora affezionato al modello Tfr. (riproduzione riservata)

Carlo Giuro

Promotori Finanziari

Il giornale dei professionisti della consulenza

Inserito a cura di Germana Martano

A cura dell'



In campo su Enasarco

L'Associazione continua la propria battaglia che vede al centro l'Ente previdenziale che da anni raccoglie le risorse della categoria. Il focus è anche sulla sua gestione finanziaria. La posizione Anasf in dettaglio

di Stefania Ballauco

Non è una di quelle sfide alla Don Chisciotte. Nessun mulino a vento, ma una causa importante da risolvere. E ciò che alimenta l'impegno dell'Associazione è anche il coro all'unisono dei promotori finanziari che da decenni sono obbligati a versare i propri contributi previdenziali a Enasarco, oltre che all'Inps, e che vogliono uscire da questo impasse. E come se non bastasse, è certo che molti promotori finanziari, i cosiddetti vecchi silenti, non vedranno mai tornare indietro quelle risorse accantonate e investite - come?

- dall'Ente. Mentre per gli altri, quelli che raggiungono la soglia minima, l'assegno sarà scarno, visto che nel 90% dei casi i versamenti avvengono in regime di plurimandato, anziché di monomandato. Ma procediamo con ordine.

Anasf da tempo conduce in prima linea l'annosa battaglia che vede la categoria incastrata in questa doppia contribuzione obbligatoria ed è continuato in questi ultimi mesi anche l'impegno perché presso le

sedi competenti si affrontasse la questione. Ultime in ordine di tempo, il 17 e 18 dicembre del 2012 sono state presentate al Senato, all'attenzione del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tre interrogazioni rispettivamente a firma dei senatori Maria Leddi, Maria Ida Germontani ed Elio Lannutti, della 6ª Commissione Finanze e Tesoro, sulla dismissione immobiliare della fondazione Enasarco e sulle scelte di portafoglio dell'Ente, con particolare riferimento ai fondi Algebris e Globersel. L'obiettivo delle interrogazioni era quello di verificare la corretta amministrazione del patrimonio immobiliare di Enasarco e la realizzazione degli ambiziosi obiettivi previsti dal «piano Mercurio», il piano di dismissione immobiliare dell'Ente. Inoltre lo scopo è stato quello di comprendere in che modo si intenda intervenire, qualora il modello gestionale prescelto non risulti rispondente ai criteri di efficienza e di trasparenza che un ente previdenziale ha il dovere di osservare, con l'obiettivo ultimo di garantire un uso corretto del denaro dei contribuenti iscritti.

Da anni Anasf non smette di approfondire le proprie energie per portare avanti le istanze dell'Associazione, come voce rappresentativa della categoria. Anche se nel tempo la posizione di Anasf rispetto a Enasarco si è

modificata. Infatti nei primi anni di battaglia la richiesta era quella di uscire dall'Ente, ma da tempo l'Associazione, rendendosi conto del muro contro il quale queste istanze si infrangevano, ha cambiato approccio richiedendo di entrare nel cda della Fondazione, così da poter assicurare un maggior controllo sull'utilizzo dei contributi versati. Non confortano le notizie apparse ancora negli ultimi mesi sulla stampa in merito alla gestione della Fondazione (soprattutto sul versante della trasparenza) e alla richieste di chiarimenti poste da Covip a Enasarco. Trasparenza che non sembra governare l'Ente, tanto che solo attraverso un'attenta analisi dell'ultimo bilancio l'Associazione ha verificato che l'Ente sta trattenendo l'1% sulle pensioni in pagamento. Perché? La riforma Monti-Fornero (precisamente l'art. 24, comma 24 della legge n. 214/2011), oltre all'obbligo per le Casse previdenziali di presentare ai ministeri vigilanti un Bilancio tecnico che testimoni la propria sostenibilità su base cinquantennale, ha istituito per gli anni 2012 e 2013 un contributo di solidarietà dell'1% lordo a carico dei pensionati. In linea con quanto stabilito e come deliberato dal Cda, la Fondazione Enasarco, che a fine settembre 2012 ha presentato il proprio bilancio tecnico a 50 anni, sta effettuando la trattenuta di questo importo in forma retroattiva relativamente alle pensioni erogate nel 2012, a par-

■ SELPRESS ■
www.selpress.com



tire dal bimestre febbraio/marzo 2013 fino al bimestre dicembre/gennaio 2014 (in sei rate bimestrali o 12 mensili). Si tratta di una scelta che l'Ente ha deciso di fare e che altri invece non hanno fatto. Inoltre, nello stesso arco di tempo, sempre a partire dal bimestre febbraio/marzo

2013, viene trattenuto dai ratei di pensione un importo pari a un ulteriore 1% lordo, relativo alle pensioni 2013. Il contributo, il cui valore medio è di circa 70 euro annui, riguarda 128.794 pensionati.

La riduzione dell'importo della pensione è solo l'ultimo, in ordine di tempo, dei sacrifici cui viene chiamata la categoria degli agenti e dei rappresentanti di commercio, a cui i promotori finanziari sono assimilati in questo onere contributivo. È proprio qui che si apre un capitolo non di poco conto. «La nostra attività», dichiarava lo scorso mese proprio su *PF* il presidente dell'Anasf

Maurizio Bufi, «nata con un'esclusiva connotazione di vendita, e perciò connotata alla tipicità dell'agente di commercio, si è sviluppata, parallelamente alla nuova produzione legislativa e regolamentare, verso un approdo dove il promotore finanziario rappresenta un soggetto professionalmente riconoscibile nello svolgimento della sua attività, unico e tipizzato». «È persino banale osservare che», ha continuato Bufi, «l'evoluzione va in un'unica direzione, quella più segnata professionalmente, già chiara peraltro al legislatore in occasione della definizione che il Tuf dà dell'offerta fuori sede. Quindi, è maturo da tempo l'obiettivo di distacco dal quadro di riferimento degli agenti di commercio, che non ha molto più a che vedere con la nostra attività. Già con l'istituzione dell'Albo nel 1992 la figura che il promotore finanziario aveva assunto in quegli anni non era più rispondente alle caratteristiche di quella categoria. Senza contare le implicazioni di carattere previdenziale che abbiamo per l'aggancio a Enasarco».

Il nuovo regolamento dell'En-



te, in vigore dal gennaio 2013, aggrava oltretutto la posizione contributiva, visto che esso prevede l'incremento graduale dal 2017 al 2019 per gli uomini e dal 2022 al 2024 per le donne dell'età pensionabile a 67 anni, con la possibilità per gli iscritti aventi, a tale data, almeno 65 anni, 20 anni di contributi e quota 90, di anticipare il conseguimento della pensione di vecchiaia di uno o due anni, rispetto ai nuovi requisiti pensionistici con contestuale riduzione del trattamento nella misura del 5% per ogni anno di anticipazione. È poi l'incremento anticipato dell'aliquota contributiva destinata a titolo di solidarietà, ferma restando l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio; il contenimento della perequazione delle pensioni per gli anni 2014-2016 attraverso la riduzione dell'indice Istat di due punti percentuali e l'innalzamento per uomini e donne a 72 anni dell'età per poter richiedere il supplemento di pensione (precedentemente previsto a 70 anni).

Se da un lato le nuove previsioni hanno consentito all'Ente di poter predisporre il bilancio con sostenibilità sui 50 anni, dall'altro tocca al ministero del Lavoro verificare la sostenibilità sociale. I nodi non finiscono qui: versando i contributi integrativi gli iscritti a Enasarco sono sempre esclusi dal cumulare i loro versamen-

ti con contributi obbligatori all'Inps o ad altro ente, neppure quando, come accade per molti iscritti, e in particolare i promotori finanziari, non viene maturato il minimo per la pensione Enasarco, senza peraltro disporre della restituzione dei contributi. Dalla sua posizione, l'Inps conferma e precisa che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato Enasarco non esclude, in alcun caso, l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica Inps relativa agli esercenti attività commerciali, che per i promotori finanziari prevede una evidenza contabile a parte. In ogni caso, il riferimento ad Enasarco espresso in una legge comprova che l'ente, benché fondazione di diritto privato, gestisce una assicurazione previdenziale integrativa a carattere obbligatorio. Pur con tutta la sua legittimità, Enasarco rappresenta perciò un'anomalia nel campo della previdenza complementare, che riconosce invece a qualsiasi lavoratore la libertà di scegliere dove versare i propri accantonamenti. Non sarebbe quindi fuori luogo un giudizio costituzionale per disparità di trattamento, ma con complesse conseguenze sul sistema.

«Vincere anche la battaglia Enasarco è quanto a gran voce chiedono oggi i nostri soci», ha aggiunto il presidente Anasf.



«Le iniziative che negli anni abbiamo messo in campo, anche grazie alla preziosa guida dei miei predecessori, hanno fatto sì che non solo i nostri iscritti ma anche tutta la categoria potesse beneficiare degli esiti positivi delle nostre battaglie. **Enasarco** rientra sicuramente tra queste. Il dialogo da parte nostra è aperto. Tuttavia non posso non ricordare che si tratta di un assurdo che non è possibile continuare ad alimentare. Proprio noi, **promotori finanziari**, che facciamo di ogni contatto con i risparmiatori un momento importante anche di sensibilizzazione rispetto alla propria previdenza complementare, ebbene proprio noi non possiamo utilizzare le nostre competenze e le nostre risorse per la nostra personale pensione complementare. Noi che lo facciamo tutti i giorni per i nostri clienti!».

«Si tratta di un obiettivo difficile che la categoria ormai si è posta da numerosi anni, ma anche un paradosso che non è più possibile accettare in questi termini», ha aggiunto il presidente Bufi. «Una soluzione va trovata. Anasf sta giocando tutte le sue carte e sta sensibilizzando da tempo sul tema il mondo politico come anche quello dell'informazione. Auspichiamo che sia questo l'anno di un nuovo successo, o di un nuovo passo in avanti, per Anasf e la categoria tutta», ha concluso.

Nella pagina, alcune lettere inviate all'Anasf e al suo presidente Bufi dai soci, che chiedono a gran voce una soluzione della questione della doppia contribuzione, sulla scia di quanto fatto su OAM.

5 NOVEMBRE 2012

Caro Presidente,
il **Promotore Finanziario** è l'unica figura professionale a doversi riferire a ben tre Albi, con relativi contributi, e per chi come me è in attività dagli anni 80 deve essere iscritto anche alla Camera di commercio, con relativo contributo, oltre a dover contribuire a una rapina pensionistica coercitiva, dicesi **Enasarco**, la cui gestione economica nel recente passato ha riempito le pagine di cronaca nera finanziaria dei quotidiani [...].
La ringrazio per l'impegno che sta manifestando, le rivolgo un caro saluto e un augurio di buon lavoro

Mail firmata

5 NOVEMBRE 2012

Caro Presidente,
grazie intanto per l'impegno profuso. La cosa triste è che siamo iscritti al nostro albo, personalmente, all'Isvap e come tutti pago una doppia contribuzione Inps ed **Enasarco**, per avere pochi risultati in termini di pensione sicuramente e di attenzione, dalla politica alla stampa. Abbiamo però una certezza: grazie al nostro lavoro molti risparmiatori hanno potuto dormire sonni tranquilli in questi anni che proprio tranquilli non sono stati. La nostra vicinanza e la nostra capacità di gestire, oltre al nostro stress, quello dei nostri clienti è quello che ha creato e consolidato risultati purtroppo ancora poco visibili ai più.
Buon lavoro!

Mail firmata

13 DICEMBRE 2012

Carissimo Bufi,
sono lieto, pur avendo la venerabile età di 71 anni, che sia stata vinta la battaglia contro l'assurda norma di iscrizione all'OAM dei **promotori finanziari**. Non sono più in attività ma sono ancora iscritto all'Albo pf poiché mala tempora currunt e potrebbe essere utile riprendere il lavoro. Avete fatto un bel lavoro nell'insinuare gli emendamenti anti OAM nell'ultima tappa legislativa. Mi permetto di dare un consiglio: fate - se potete - uno sforzo nella legislatura prossima per evitare che il pf versi contributi sia all'Inps che all'**Enasarco** poiché è un assurdo giuridico. Non mi resta che ringraziarvi ed augurarvi un sereno santo Natale e felice anno nuovo.

Mail firmata



14 DICEMBRE 2012

Gentili colleghi,
con la presente intendo manifestare tutta la mia soddisfazione e del gruppo che mi onora di coordinare per l'impegno profuso affinché la nostra categoria non subisse l'ennesimo furto con l'iscrizione OAM. Sono certo che il vostro impegno continui al fine di mettere tutti i ~~promotori finanziari~~ nelle condizioni migliori di operare e di migliorarne l'immagine nei confronti degli investitori e degli addetti ai lavori. Inoltre dopo questa battaglia vi invito con maggiore forza a continuare a spingere per cercare la giusta soluzione alla problematica **Enasarco**. Con rinnovata stima.

Mail firmata

26 FEBBRAIO 2013

Egregio sig. Presidente,
una volta che si sia definito un Governo, perché non mettiamo in piedi una forma di lotta che coinvolga tutti i ~~promotori finanziari~~ per porre fine una volta per tutte a questo vergognoso e annoso problema che rischia sempre più di incancrenirsi e cercare di arrivare a ottenere per i pf che i contributi versati a **Enasarco** confluiscono in Inps e chiudere il discorso della doppia imposizione? Penso che avrebbe l'appoggio incondizionato di tutti i pf. Quello che viene perpetrato contro di noi oggi è un'offesa alla dignità di ognuno di noi e un insulto alla democrazia. Grazie per l'attenzione.

Mail firmata

I COSTI DELLA PREVIDENZA

Chi dà un prezzo al derivato

Il ruolo delle banche depositarie, diventate obbligatorie per i fondi pensioni. E le casse?

Vitaliano D'Angerio

■ Come dare un prezzo al prodotto finanziario "strutturato" in portafoglio? La valorizzazione di tali strumenti è uno dei problemi sul tavolo di molti investitori istituzionali italiani. In questa sede ci occupiamo di enti pensione. Come già scritto in altri numeri di Plus24, alcune casse di previdenza hanno dovuto fare i conti con la ristrutturazione di prodotti derivati. In alcuni casi non se ne riusciva a stabilire il prezzo vista la mancanza di liquidità (assenza di domanda e offerta). Da qui l'intervento, a volte, di ingegneri finanziari e affini.

COSA FA LA BANCA DEPOSITARIA

Oggi alcune casse di previdenza, pur non avendone l'obbligo legale, si sono dotate di una banca depositaria. Una struttura che, oltre alla custodia e alla segregazione dei patrimoni (servizio svolto dalla banca di custodia), fornisce altre prestazioni tra cui il calcolo delle performance e delle quote dei fondi comuni in portafoglio e la verifica della congruità delle operazioni effettuate rispetto al regolamento dell'investimento (della cassa, del fondo pensione o del fondo comune). Potremmo definirlo una specie di controllore "terzo" rispetto alla gestione di soldi e, a volte, degli immobili del patrimonio. Fra le competenze della banca depositaria vi è anche quella di dare un valore ai prodotti derivati, in particolare quelli illiquidi, detenuti dagli investitori istituzionali. Un "tuttofare" della finanza a cui ora hanno l'obbligo di rivolgersi pure i fondi pensione preesistenti italiani.

LE DIRETTIVE DELLA COVIP

Invece l'obbligo scatterà entro fine

2013 per i "preesistenti" con un numero di iscritti inferiori o pari a mille. Le nuove disposizioni Covip (authority della previdenza) sugli investimenti non riguardano soltanto la banca depositaria, che comunque giocherà un ruolo importante. Da qui un'indagine effettuata da Rbc Investor Services (gruppo Royal Bank of Canada, 80mila dipendenti e una capitalizzazione di 70 miliardi di euro) fra una settantina di fondi pensione, casse e consulenti italiani. Dalle risposte al questionario è emerso che il 74% è convinto di spendere meno di 100mila euro come effetto delle direttive Covip. Inoltre il 48% degli intervistati è convinto di dover potenziare la funzione finanza del fondo (o cassa) mentre il 30% dovrà rafforzare l'ufficio di risk management. Più in generale, l'83% è convinto di dover avviare una parziale riorganizzazione della struttura dell'ente.

COSTI ED EFFICIENZA

Le casse di previdenza, come si diceva, non hanno l'obbligo della banca depositaria. E alcune (vedi intervista a fianco) ritengono di non averne bisogno per il momento. Se dovesse arrivare un obbligo in tal senso, ovviamente, si adegueranno. «C'è un elemento di efficienza, trasparenza e gestione del rischio sul fronte della previdenza italiana – ricorda Mauro Dognini, direttore generale Rbc Investor Services –. Credo proprio che le banche depositarie potranno essere un importante supporto per fondi pensione e casse». Il problema però sono i costi: alcuni fondi pensione sono molto piccoli e c'è lo stesso problema per qualche cassa. «Il costo è variabile – replica Dognini –. Per quanto ci riguarda è lo 0,02% degli attivi». Una variabile dunque. Siamo però in tempi di *spending review* e alcuni enti pensione, dovranno fare due conti.


v.dangerio@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Che cosa serve per far funzionare la previdenza?

Indagine effettuata da Rbc Investors Services su 66 partecipanti che hanno risposto al questionario: 65% fondi pensione, 17% advisor, 18% da Sgr e banche


Ritieni di poter esprimere una tua valutazione in merito ai costi di adeguamento delle strutture di un fondo alla normativa Covip, l'authority italiana della previdenza?



Per quali funzioni ritieni che il tuo fondo debba ricorrere a professionalità esterne per operare in modo conforme alle nuove regole?



Secondo lei, sulla base di quanto esposto nelle disposizioni Covip, l'authority della previdenza italiana, la banca depositaria potrà ricoprire un ruolo di maggiore importanza?



LA PAROLA CHIAVE

Banca depositaria

È l'istituto in cui una Sgr (società di gestione) per legge deposita le somme di denaro e i titoli posseduti dal fondo che amministra. Ha il compito di vigilare sulla legittimità

e regolarità dell'operato della Sgr in materia di acquisto e vendita di titoli, delle quote dei fondi, calcolo del valore delle quote dei fondi. È obbligatoria anche per i fondi pensione negoziali.

«Ecco perché oggi possiamo fare a meno di tale servizio»

INTERVISTA

Marco Lazzaro

Direttore generale cassa farmacisti

«La banca depositaria, in questo momento, non ci dà valore aggiunto ma è soltanto un aggravio di costi. Su 1 miliardo e 500 mila di attivi andremmo a pagare intorno ai 300mila euro». A parlare è Marco Lazzaro, direttore generale Enpaf, cassa di previdenza dei farmacisti (86mila iscritti e 26mila pensionati).

La banca depositaria è dunque inutile?

Non dico questo, ma ad Enpaf oggi non serve. Abbiamo già la banca che ci fornisce il servizio di custodia. Per il resto facciamo da noi.

Può spiegare meglio?

Se una cassa di previdenza ha investito in prodotti finanziari liquidi, trasparenti e il cui valore è facilmente verificabile, beh a quel punto è sufficiente il servizio di custodia che abbiamo già.

La valorizzazione e gli investimenti li realizzate dunque "in casa"?

Sì. Abbiamo un programma fornito da una società esterna che ci consente di valorizzare, in ogni momento, i prodotti in portafoglio.

Vale anche per i prodotti strutturati?

No. Ma noi abbiamo evitato di investire in strutturati. Lo abbiamo detto e scritto pure a Covip, l'authority della previdenza, a cui abbiamo inviato le risposte al questionario sugli strumenti finanziari (il termine era il 18 marzo, Ndr).

E se la Covip vi imporrà la banca depositaria come per i fondi pensione?

Ci adegueremo, auspicando che la richiesta venga ritagliata sull'esigenza delle casse di previdenza.

— V.D'A.



SOLDI IN TESTA

**Marco
lo Conte**

Chi può dare il "la" previdenziale

Esiste un altro credit crunch, parallelo a quello che tiene lontana la liquidità dalle aziende: è quello che allontana i lavoratori italiani dalla pianificazione della loro pensione. La crisi spinge alla prudenza e al breve termine e ciò frena la faticosa decisione di prendere in mano proprio destino previdenziale. Molti fattori, psicologici oltre che congiunturali, contribuiscono a questo blocco. Ma è davvero così? I dati indicano in realtà il contrario. A fine 2012 Covip ha calcolato che le adesioni sono salite di 330mila unità, con un tasso di crescita degli asset previdenziali del 9,7% (+8,9 miliardi in un anno, fino a 100 miliardi). A spingere in questa dimensione soprattutto i piani individuali pensionistici (Pip) e a quella dei fondi aperti. Strumenti intermediati da professionisti del risparmio che, seppur in conflitto di interesse, contribuiscono a dare il proverbiale "la", accendendo l'attenzione sul tema nei risparmiatori.

Va sottolineato che i tassi di crescita dei contributi previdenziali, nonostante tutto, siano superiori a quelli dei depositi bancari nell'arco dello stesso periodo: secondo quanto rilevato dalla ~~Bankitalia~~ sui c/c degli istituti italiani i residenti hanno aumentato le giacenze del 6,8% nel 2012, fino a quota 1.192,53 miliardi. Denaro peraltro concentrato sui patrimoni alti. Differenze di flusso da rimarcare, anche se gli stock hanno proporzioni ben differenti: 11 a 1. In assenza di campagne pubbliche di larga scala, si tratta di valutare il "la" offerto consulenti, agenti e promotori finanziari.

L'ultimo di molti studi conferma l'effetto positivo dato

dalla consulenza. Hsbc, colosso finanziario internazionale, in "The future of retirement" ha verificato come l'apporto di un professionista consenta ai soggetti di aumentare il proprio risparmio previdenziale nel 44% dei casi. Chi risparmia regolarmente, indica lo studio, accantona mediamente 168mila dollari nella sua vita lavorativa a fronte di una media di 86mila dollari di chi mette da parte qualcosa di volta in volta senza regolarità. E parallelamente, chi si fa aiutare da un consulente professionista si ritrova al momento del pensionamento su un capitale di 203mila dollari in media, contro i 98mila di chi ha scelto di far da solo. E che è maggiormente a rischio credit crunch previdenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensplan, l'importanza della consulenza

Oltre un centinaio di sportelli informativi dedicati alla previdenza complementare

► BOLZANO

«Di sì al tuo futuro». Si tratta dello slogan di una campagna voluta da Pensplan e dai partner del progetto Pensplan Infopoint per ricordare a tutti l'importanza dell'offerta consulenziale e dei servizi messi a disposizione della popolazione dalla rete di sportelli dedicata alla previdenza complementare. In occasione di una conferenza stampa tenutasi ieri, l'assessora Martha Stocker e i partner Pensplan Infopoint hanno illustrato le attività e i numeri positivi del progetto. Nell'autunno del 2006 Pensplan e i primi due partner del progetto - i patronati Kvw e Acli trentine - diedero vita a quella rete di Pensplan Infopoint che in poco tempo si sarebbe ampliata capillarmente su tutto il territorio regionale grazie all'adesione di altri partner quali Inca Cgil, Inas Csil, Ital-Uil, 50&Più Enasco, Coldiretti e Inapa per la Provincia di Trento e Asgb, Caaf Servizi Cgil-Agb, Sgb-Cisl, Uil-Sgk, Enapa, Apa e Unione commercio per la Provincia di Bolzano. In tal modo si è riusciti a sviluppare un'efficiente struttura costituita da 115 sportelli informativi e 270 operatori qualificati che offre un servizio di consulenza previdenziale a 360°.

«La convinzione e il grande impegno che tutti i partner coinvolti hanno investito in questo importante progetto ha permesso di ottenere una sinergia più che positiva e ricca di risultati», con queste parole l'assessora Martha Stocker ha salutato e ringraziato i partner presenti in sala, in occasione della conferenza stampa svoltasi ieri, che è stata inoltre un'utile occasione per illustrare la storia di un progetto, rivelatosi un modello di successo in fatto di rete e cooperazione. «Siamo riusciti a costruire insieme un servizio di consulenza efficiente, utilizzando e integrando strutture e realtà già esistenti», sottolinea Stocker.

In risposta e ad integrazione della testimonianza dell'assessora Stocker, Marco Pirolo, responsabile del Caaf Servizi Cgil-Agb ha sottolineato come, dal 2007, anno dell'avvio della loro collaborazione al progetto, la qualità dei servizi offerti sia via via migliorata (nel 2008 è stata ottenuta la certificazione Iso).

Per avere maggiori informazioni sull'iniziativa o per scoprire quale sia il Pensplan Infopoint più vicino e richiedere un appuntamento per una consulenza previdenziale gratuita è possibile contattare lo 0471-317600, oppure consultare il sito (www.pensplan.com)



Tutti i partner di Pensplan Infopoint nella foto di gruppo

